

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, per l'arsenale militare marittimo di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE CIVILE

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*, e 2, lettere *b*, *c*, *d* ed *e* e 17, comma 1, lettere *a*, *c*, *e*, *f*, *g*, *h*, *l*, *m*, *n*, *o*, *q*, *r*, *s* e *z*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»;

Visto l'art. 35-*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 74, comma 7-*ter*, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminate;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-*bis*, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei corsi pubblici»;

Visto il nuovo sistema di classificazione del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante la «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile di ruolo del Ministero della difesa»;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia», che autorizza il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'art. 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di assumere, per il triennio 2020-2022, un contingente complessivo di trecentoquindici unità di personale non dirigenziale con profili tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale, bandito secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione in data 20 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2022, relativo alle modalità di svolgimento del suddetto corso-concorso selettivo speciale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 93 del 21 aprile 2022, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni, tra le quali il Ministero della difesa»;

Ritenuto in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11, di procedere all'assunzione presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto di un contingente complessivo di trecentoquindici unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico;

Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo del Ministero della difesa nei profili professionali di cui al presente corso-concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquindici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati nei ruoli dell'Amministrazione della difesa, da impiegare presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, secondo la seguente ripartizione:

CODICE ST45 - ASSISTENTE TECNICO
PER L'INFORMATICA

N. 7 unità

Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede all'espletamento di compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilitazioni agli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza IGT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche.

CODICE ST47 - ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI


N. 64 unità

Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e componenti elettrici sia per la produzione che per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Esegue diagnosi ed interventi tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti elettrici, su sistemi o sottosistemi di complessivi, nonché su schede elettroniche di apparecchiature elettromeccaniche collaborando con le professionalità superiori nella attuazione degli interventi più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti, anomalie e difetti, esegue prove di valutazione sui risultati di interventi effettuati.

CODICE ST48 - ASSISTENTE TECNICO
PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA

N. 4 unità

Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato analogico che digitale.



Svolge mediante tecniche del disegno attività specializzate quali: lavori di costruzione, sviluppo, trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del territorio, delle acque e della terra. Cura ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e la valorizzazione cartografica dei rilievi geotopocartografici ed idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteoceanografici e di documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici e calcoli nei vari campi geotopocartografici e nautici. Effettua la preparazione degli originali per la toponomastica compresa la ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi.

CODICE ST49 - ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO

N. 13 unità

Svolge l'attività di tecnico nelle officine, reparti, laboratori chimici e fisici, nonché in altri luoghi, ove ritenuto necessario. Controlla lo stato d'uso, di conservazione, di efficacia nonché la scadenza dei materiali e lo stato della confezione e della custodia per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli specifici di contaminazione.

CODICE ST52 - ASSISTENTE TECNICO NAUTICO

N. 15 unità

Esegue, garantisce e controlla l'allestimento, la manutenzione e l'assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti marittimi. Opportunamente formato e abilitato, può svolgere mansioni di «Capo pontone» sui pontoni da lavoro, coordinando le professionalità pari o inferiori in tutte le fasi lavorative, verificando periodicamente l'aggiornamento delle certificazioni di idoneità e lo stato di integrità di tutte le attrezzature marinaresche in uso. Può utilizzare i mezzi di sollevamento di bordo, purché opportunamente formato ed abilitato. Può essere impiegato in attività subacquea purché in possesso del previsto brevetto/abilitazione, curando anche le operazioni di salvamento. Svolge le mansioni di «capo barca per il traffico locale», «capo barca per il traffico nello Stato», «motorista abilitato», «marinaio autorizzato al traffico», «padrone marittimo di 2^a classe per il traffico», «meccanico navale di 2^a classe» e «meccanico navale di 1^a classe» purché abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N., oppure, sia in possesso di attestato dell'autorità marittima locale comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo. Svolge con autonomia esecutiva attività antincendio, antinquinamento, antifalla coordinando anche professionalità di livello inferiore. Può essere addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente purché abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l'espletamento del servizio.

CODICE ST53 - ASSISTENTE TECNICO PER L'ELETTRONICA, L'OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI

N. 48 unità

Esegue interventi tecnici usuali relativi all'allestimento, installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici ed attrezzature metriche, collaborando con le professionalità superiori nell'attuazione di quelli più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonché nell'individuazione e nella riparazione di guasti, anche con sostituzione di pezzi. Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e prove di valutazione. Partecipa ai collaudi funzionali ed utilizza strumenti optoelettronici ed altre attrezature

complesse. Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie ed accertamenti tecnici specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici, attrezzature metriche e «tempest». Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilità standard.

CODICE ST54 - ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI

N. 74 unità

Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima, interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti, manufatti, nonché di parti in materiale metallico, non metallico e plastico, compresa la vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico. Esegue, se in possesso del relativo brevetto di idoneità, ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino di materiali, sulla base di istruzioni specifiche o disegni. Esegue lavorazioni per la sagomatura a caldo e a freddo di tubolature utilizzando macchine specifiche.

CODICE ST55 - ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI

N. 90 unità

Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici, controlla la loro efficienza compresa l'automazione, individua difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche, prove funzionali e controlli. Cura la manutenzione e controlla l'efficienza di motori e relativi ausili meccanici. Provvede alla manovra di mezzi e macchinari complessi, di gru e carri ponte da terra e da bordo. Procede al controllo, manutenzione e riparazione dell'attrezzatura in uso. Svolge attività specializzata relativa alla progettazione e al collaudo di opere, manufatti armi, sistemi d'arma e procedimenti. Assicura l'esatta applicazione ed il previsto spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche di protezione, sulle armi o parti di esse. Provvede ad effettuare prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni, controlli e collaudi di munizioni, armi o parti di esse.

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di raffermo, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 11 del presente bando di concorso.


4. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al corso-concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- a. essere cittadino italiano;
- b. età non inferiore ai diciotto anni di età;



c. possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

d. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni dei profili ST45, ST47, ST48, ST49, ST53, ST54 per i quali si concorre. Tale requisito sarà accertato prima della fase di formazione;

e. idoneità psico-fisica a svolgere lavori a bordo delle navi e dei galleggianti della Marina militare se si concorre per i profili ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55. Tale requisito sarà accertato prima della fase di formazione;

f. idoneità psico-fisica speciale per frequenza corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare se si concorre per il profilo ST52. Tale requisito sarà accertato prima della fase di formazione;

g. idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di manovratore di gru di banchina/bacino se si concorre per il profilo ST55. Tale requisito sarà accertato prima della fase di formazione;

h. disponibilità a frequentare il corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare e svolgere la mansione di operatore subacqueo palombaro se si concorre per il profilo ST52;

i. disponibilità a svolgere la mansione di manovratore di gru di banchina/bacino del profilo se si concorre per il profilo ST55;

j. godimento dei diritti civili e politici;

k. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

l. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistenti insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

m. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

n. essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

o. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986.

2. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accettare eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta incensurabile e delle qualità morali ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva. Per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, l'amministrazione può disporre in ogni momento, l'esclusione dal corso-concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Art. 3.

Procedura corso-concorso

1. Il corso-concorso viene espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:

a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che l'amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati che presentino domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso;

b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a concorso, riservata ai candidati che abbiano superato la prova preselettiva di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase;

c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera b) di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità psico-fisica al profilo professionale per il quale si concorre da parte delle commissioni medico-legali competenti, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui alla precedente lettera b) fino alla concorrenza di un numero di candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso e sulla base del giudizio di idoneità emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase di formazione;

d. una fase di formazione, della durata complessiva di quattro mesi, distinta per i profili professionali messi a concorso, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento;

e. una prova pratica, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione;

f. la valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento della prova pratica.

Art. 4.


Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it> e sul sito ufficiale del Ministero della difesa.

2. La domanda può essere presentata per uno dei codici concorso di cui al precedente art. 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it> e previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello stesso.

3. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale tra quelli inseriti a bando.



5. Nell'apposito *format* di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b. il codice fiscale;
- c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d. il godimento dei diritti civili e politici;
- e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
- j. di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- k. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
- l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 12 del presente bando;
- m. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
- n. il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- o. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'art. 16 «Trattamento dei dati personali»;
- p. di essere consapevole che, in caso di assunzione, sussiste l'obbligo di permanenza nella sede di Taranto di almeno cinque anni, come previsto dall'art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia»;
- q. per i profili ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55, di essere consapevoli che le mansioni previste prevedono di svolgere lavori a bordo delle navi/galleggianti della Marina militare;
- r. per il profilo ST52, di essere disponibili a frequentare il corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare e a svolgere la mansione di operatore subacqueo palombaro;
- s. per il profilo ST55, di essere disponibili a svolgere la mansione di manovratore di gru di banchina/bacino;
- 6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.
- 7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione delle proprie necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione delle proprie esigenze che dovranno essere opportunamente documentate ed esplicate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.

10. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.


11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previo inserimento della dichiarazione del proprio stato di invalidità in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, nonché previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai periodi precedenti.

12. Il Ministero della difesa effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità, né sana l'eventuale irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

14. Formez PA e l'amministrazione interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.



16. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sul portale «InPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso Portale «InPA», sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it, sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

Art. 5.

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. L'amministrazione nomina le commissioni esaminatrici, competenti per ciascun profilo di cui alla procedura concorsuale sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione dell'idoneità fisica, della valutazione delle attività di formazione, nonché della prova pratica e della valutazione dei titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito delle diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.

2. L'amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, potrà nominare sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici.

3. Le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Prova preselettiva

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove selettive da una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, qualora le domande di partecipazione siano superiori a venti volte il numero dei posti messi a concorso.

2. La prova preselettiva, ove svolta, consistrà in un *test* di sessanta domanda a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, e avrà ad oggetto la cultura generale e il ragionamento logico-deduttivo. Ai fini della predisposizione delle domande di risposta multipla, l'amministrazione può avvalersi di operatori specializzati nel settore. Le commissioni esaminatrici provvederanno alla validazione dei suddetti quesiti.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati portatori di *handicap* affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del bando, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente effettuata.

4. La prova si svolge anche in sedi decentrate ed esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Data e luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi disponibili sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> - almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

7. La prova preselettiva sarà valutata assegnando il seguente punteggio:

- punti 1 per ogni risposta esatta;
- punti -0,33 per ogni risposta errata;
- punti 0 per ogni risposta omessa.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso.

8. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni le commissioni esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso.

12. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte i posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

13. Gli esiti della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.


Art. 7.

Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria di merito e ammissione alla fase di accertamento dell'idoneità fisica

1. La fase selettiva scritta, distinta per ogni profilo professionale, si articola in una prova volta a verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell'art. 1 del bando, mediante la somministrazione di sessanta domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti teorici della prova scritta vertono sulle seguenti materie a carattere comune per tutti i profili:

- legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- ordinamento del Ministero della difesa;
- nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- e sulle seguenti materie a carattere specialistico in riferimento ai seguenti profili concorsuali:



Profilo	Materie
ST45	<ul style="list-style-type: none"> - Informatica di base - Programmi informatici - Gestione dei servizi - Sistemi operativi - Tecnologie informatiche - Sistemi e reti
ST47 e ST53	<ul style="list-style-type: none"> - Fondamenti di elettrotecnica e meccanica - Impianti elettromeccanici - Teoria dei segnali - Misure elettriche - Macchine e apparecchiature elettriche - Impianti elettrici in bassa e media tensione - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica - Metrologia - Attrezzature metriche
ST48	<ul style="list-style-type: none"> - Semiotica - Modellazione 3D - Lettering - Progettazione CAD
ST49	<ul style="list-style-type: none"> - Fisica - Chimica - Metrologia - Attrezzature metriche
ST52	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di geometria e nomenclatura navale - Tecnica di lavorazione di base dei composti e vetroresina - Disegno tecnico, nomenclature e compiti - Posatura, rivestimenti - Nozioni di motori endotermici - Nozioni di impianti di elettrici di bordo
ST54 e ST55	<ul style="list-style-type: none"> - Proprietà e resistenza dei materiali metallici - Tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali - Misure meccaniche - Meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine - Termodinamica - Motori endotermici e relativi ausiliari

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,10 punti.



4. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova si svolge anche in sedi decentrate esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on-line* della domanda. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

9. Eventuali indicazioni specifiche sulla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

10. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

11. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni le commissioni esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso.

13. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase selettiva di accertamento dei requisiti di idoneità fisica cui all'art. 8. Sono ammessi alla fase di accertamento dei requisiti fisici i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) fino a selezionare un numero massimo di candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14. Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

15. Ai candidati ammessi alla fase di accertamento dei requisiti di idoneità fisica che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano dichiarati decaduti o che, durante la stessa fase di accertamento, risulteranno fisicamente non idonei, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino alla fase di accertamento dei requisiti di idoneità fisica senza giustificato motivo.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica, graduatoria intermedia di merito e ammissione alla fase di formazione

1. Al fine di essere ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9, i candidati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento delle necessarie idoneità psico-fisiche distinte per i profili per cui si concorre, volti ad accettare l'idoneità al profilo di pertinenza, ad opera delle commissioni medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio. La valutazione di idoneità psico-fisica non dà luogo all'attribuzione del punteggio.

2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, sulla base del giudizio di idoneità emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione. Sono ammessi alla fase di formazione i candidati fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9 che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio della fase di formazione senza giustificato motivo.

Art. 9.

Fase di formazione

1. La fase di formazione, che è parte integrante della procedura corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di cui all'art. 8, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva di quattro mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore all'orario previsto dal vigente C.C.N.L. L'attività di formazione dovrà essere svolta presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, sotto forma di *stage* finalizzato alla realizzazione di un *project work*. La frequenza dell'attività formativa è obbligatoria e non potrà essere inferiore all'80% delle ore programmate, a pena di esclusione.

2. Al termine delle attività di formazione saranno svolti gli esami pratici finali, distinti per ogni profilo professionale, valutati dalle commissioni esaminatrici, che comporteranno l'attribuzione di un punteggio massimo di trenta punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale.

3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) nelle eventuali prove teoriche-pratiche intermedie che l'amministrazione si riserva di espletare durante la fase di formazione.

Art. 10.

Trattamento economico durante la frequenza della fase formativa

1. Ai partecipanti alla fase di formazione è corrisposta, per tutta la sua durata, una borsa di studio, il cui importo è determinato in 1.201,91 euro lordi mensili.

Art. 11.

Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito

1. L'avviso di convocazione per la prova pratica finale, il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà (per ciascun profilo di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando), è pubblicata sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it, sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.



2. La prova pratica finale, distinta per ciascuno dei profili messi a concorso, consiste in una prova d'arte volta ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell'ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione.

3. Alla prova pratica finale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. All'esito positivo della prova pratica, le commissioni esameriche stileranno per ogni profilo professionale la graduatoria finale di merito, sulla base dei punteggi della graduatoria intermedia di merito di cui all'art. 8 e della prova pratica finale della fase di formazione e valutando le riserve e gli eventuali titoli di preferenza e precedenza.

Art. 12.

Titoli di preferenza e precedenze

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e. gli orfani di guerra;
- f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h. i feriti in combattimento;
- i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
- j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m. i genitori vedovi non sposati, i coniugi non sposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n. i genitori vedovi non sposati, i coniugi non sposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o. i genitori vedovi non sposati, i coniugi non sposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s. gli invalidi e i mutilati civili;
- t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o raffermata.

2. I titoli di preferenza di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova pratica finale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati al comma 1 del presente articolo, avendoli esplicitamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it - le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 13.

Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

1. Le graduatorie finali di merito, per ogni profilo professionale di cui all'art. 1, saranno approvate dall'amministrazione e pubblicate sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie sarà pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Corso ed esami». La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «InPA», sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 14.

Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati sono destinati all'Arsenale militare marittimo di Taranto.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area II, posizione economica F2, presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Art. 15.

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sostengono la prova preselettiva e la prova scritta è consentito, mediante l'apposito portale disponibile all'indirizzo <https://formez.concorsismart.it/> - accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *on-line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di trecentoquindici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia retributiva F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, da impiegare presso l'Arsenale di Taranto». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.



2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alle commissioni esaminali e all'amministrazione destinataria del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale del personale *pro tempore*. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente della Direzione reclutamento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet <http://riqualificazione.formez.it> e/o attraverso il sito istituzionale del Ministero della difesa nel procedimento selettivo.

8. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'amministrazione destinataria del presente bando.

3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero della difesa di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Roma, 15 novembre 2022

*p. Il direttore generale in S.V.
Il vice direttore generale civile
MARCHESI*

22E14855

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», e, in particolare, l'art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

Vista la legge 1º febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l'art. 26;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel quale è previsto che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;

